



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RIMINI IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n.53 del 2-3-2020) con riferimento al suo art.10;

Visto il Decreto Legge 8 marzo 2020 n. 11 "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", che al suo art. 1 dispone rinviarsi d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 tutte le udienze comprese nel periodo dal 9 al 22 marzo ed all'art. 2 dispone che *"a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone"*.

Visto il D.P.C.M. del 9 marzo 2020, *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* (GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020) che prevede disposizioni straordinarie di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con efficacia dal 10 marzo al 3 aprile 2020;

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il 17 marzo 2020 ed in particolare il Titolo IV recante *"Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese"* e l'art. 83 che prevede *"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"*;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83, comma 6 del citato decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 *"i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dai competenti organismi (omissis)"*;

Rilevato che, ai sensi del successivo comma 7, i capi degli uffici giudiziari per assicurare le finalità di cui al comma 6, possono adottare, tra l'altro, le seguenti misure:

- "d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*
- e) la celebrazione a porte chiuse", "ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;*
- h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*;

Visto il Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n° 23 *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"* (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 94 del 08-04-2020) ed in particolare l'art. 29 *"Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori"* e l'art. 36 *"Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare"* che dispone che il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020;

Visto il proprio Decreto del 9 aprile 2020 per la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini con il quale si è disposto il rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti, compresi i cautelari, già fissati per le udienze comprese nel periodo dal 16 aprile al 11 maggio, a nuovo ruolo con convocazione alla prima udienza libera successiva al 31 maggio 2020;

Visto il DPCM in data 10 aprile 2020 recante *"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;

Ritenuto di dovere adottare ulteriori disposizioni per il periodo successivo al 31 maggio 2020 onde disciplinare la ripresa dell'attività giurisdizionale presso la Commissione Tributaria Provinciale di Rimini con modalità che consentano, da un lato, di contenere per quanto possibile gli effetti negativi dell'emergenza sulla tutela giurisdizionale dei diritti del contribuente e dell'amministrazione finanziaria, e dall'altro lato, di evitare che il personale amministrativo, i giudici tributari ed i rappresentanti delle parti siano esposti al rischio di ogni possibile contagio, in attesa di eventuali nuove disposizioni normative o indicazioni provenienti da fonti sovraordinate;

Atteso che nella fase di riapertura delle attività, conseguente al lockdown, occorrerà adottare comportamenti prudenziali atteso che non si può presumere che l'emergenza COVID19 possa venir meno, soprattutto in considerazione della particolare situazione di diffusione epidemiologica ancora grave nel territorio della città di Rimini, e considerato pertanto che la trattazione in pubblica udienza non appare, allo stato, idonea ad assicurare quel livello di tutela dal rischio da contagio COVID19, obiettivo richiesto da tutte le disposizioni sopra richiamate;

Viste le indicazioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria prot. 3970 del 16 aprile 2020;

Rilevato che lo svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto non risulta allo stato attuale ancora possibile;

Visto l'art.83, comma 21 dl.n.18/2020 che estende, previa verifica di compatibilità, le previsioni ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie;

Considerato che, con riferimento alle cause che devono essere trattate nel merito, l'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546 prevede *"La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all' art. 32, comma 2"*, per cui si può ritenere che il legislatore abbia previsto, come ipotesi ordinaria, quella del rito camerale, senza discussione pubblica;

Visto il punto h) del comma 7° del già richiamato art.83 e ritenuto che tale norma possa applicarsi al processo tributario, essenzialmente documentale, ex comma 21 dell'art.83, sopra citato;

Considerato, poi, che, quanto alla trattazione di ulteriori richieste di provvedimenti cautelari, oltre quelle già pendenti, debba ritenersi sostanzialmente esclusa in forza della previsione di cui all'art.67 del dl n.18/2020;

Considerato, quindi, di poter regolamentare le udienze relative ai mesi di giugno e luglio 2020 dettando le linee guida per la fissazione e la trattazione delle controversie;

DISPONE

A partire dal 1 giugno 2020 e fino al 31 luglio 2020 le controversie saranno trattate esclusivamente in camera di consiglio, che dovrà tenersi mediante lo scambio e il deposito in via telematica di note scritte, entro il termine di 5 giorni liberi di cui all'articolo 32, c. 3, del decreto legislativo 546/1992;

Le parti potranno depositare esclusivamente note di replica a quelle depositate precedentemente entro due giorni liberi prima della data della camera di consiglio;

In alternativa, qualora anche una sola delle parti non intenda rinunciare alla discussione orale, dovrà depositare apposita istanza entro il termine di 5 giorni liberi prima della data della Camera di consiglio ed in tal caso la trattazione verrà rinviata a data da destinarsi;

La Camera di Consiglio dovrà svolgersi nel rispetto delle regole di prudenza dettate per evitare contatti ravvicinati tra le persone;

In alternativa, in ipotesi residuale, qualora per ragioni di sicurezza per la salute non sia possibile la contestuale presenza fisica di tutto il collegio presso la Commissione, [atteso che non sempre i giudici vivono nella stessa città in cui ha sede la Commissione di appartenenza, per cui si pone una situazione di incompatibilità con la lettera f) del c. 7° dell'art.83 come convertito e novellato, rispetto al processo civile, considerato altresì che *la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario* non vuol dire necessariamente nell'aula di udienza, perché ogni giudice può rimanere nel suo ufficio all'interno del Palazzo di Giustizia, condizione non sovrapponibile alle Commissioni Tributarie nelle quali, come è noto, i giudici non hanno un ufficio] il Presidente potrà concordare con il o i componenti che non possano recarsi presso l'ufficio, lo svolgimento della camera di consiglio mediante collegamento da remoto, con sistema audio-video ovvero soltanto in modalità audio, con il/i giudice/i non fisicamente presente, di cui darà atto il segretario di udienza ai fini della relativa verbalizzazione.

Si comunichi il presente decreto a tutti i componenti della Commissione.

La segreteria, è altresì incaricata di trasmettere la presente disposizione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, agli Uffici impositori della Provincia di Rimini, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Rimini.

Rimini, 7 maggio 2020

Il Presidente f.f. della Commissione
Maria Teresa Cameli

